

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA DI ATENEO

(emanato con DR n. 1021/2013 del 30.12.2013
Pubblicato nel BU n. 209 del 15.01.2014)

ART. 1

È istituita la Valutazione della Ricerca di Ateneo (d'ora in poi VRA).

ART. 2 – Composizione

1. La commissione incaricata di condurre la VRA (d'ora in poi Commissione VRA) è composta dal Presidente e da un membro per ciascuna delle seguenti aree / sottoaree:

1. Scienze matematiche
- 1-9 Informatica
2. Scienze fisiche
3. Scienze chimiche
4. Scienze della Terra
5. Scienze biologiche
6. Scienze mediche
7. Scienze agrarie e veterinarie
- 8A. Ingegneria civile
- 8B. Architettura
9. Ingegneria industriale e dell'informazione
10. Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- 11A. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
- 11B. Scienze psicologiche
12. Scienze giuridiche
13. Scienze economiche e statistiche
14. Scienze politiche e sociali.

2. La Commissione VRA è presieduta dal Magnifico Rettore o, mediante delega, dal Prorettore per la ricerca.

3. I componenti della Commissione VRA sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore e individuati tra docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna di alto profilo scientifico con riferimento ai criteri previsti dall'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), e con esperienza di

valutazione della ricerca, tra una rosa di almeno tre nominativi indicati dai direttori dei Dipartimenti.

4. I componenti della Commissione VRA non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio d'Amministrazione né del Nucleo di valutazione di Ateneo, né essere Direttori di Dipartimento o di Centro Interdipartimentale o Dipartimentale o Presidenti o Vicepresidenti di Scuola o Coordinatori di campus o Coordinatori di corsi di dottorato di ricerca.

ART. 3 – Durata

I componenti della Commissione VRA restano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinnovati per un mandato.

ART. 4 – Finalità e compiti

1. La Commissione VRA ha il compito preliminare di elaborare e aggiornare criteri di orientamento, principi e modalità per la valutazione della attività di ricerca svolta nell'Ateneo. Tali criteri, approvati dagli Organi di Ateneo, sono pubblici e tengono conto dei modelli in vigore nei più qualificati ambienti scientifici nazionali e internazionali e devono essere coerenti con i criteri di valutazione adottati a livello nazionale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) o da altri organismi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca. L'applicazione operativa di tali criteri e modalità per l'esercizio di valutazione è oggetto di apposita relazione agli Organi di Ateneo.

2. Sulla base dei criteri specifici definiti in attuazione di quanto previsto al comma 1, la Commissione VRA valuta la qualità, l'entità, e gli esiti della ricerca svolta dai professori, dai ricercatori e dalle strutture di ricerca (quali ad es. dipartimenti, centri dipartimentali e interdipartimentali)

La valutazione può essere estesa ai dottorati (generalmente al termine del ciclo formativo) e al personale non strutturato.

3. I risultati della valutazione effettuata dalla Commissione VRA sono utilizzati dagli Organi competenti e dai Dipartimenti per definire le politiche di assegnazione delle risorse per la ricerca scientifica e nell'individuare le strategie di sviluppo della ricerca dell'Ateneo.

4. La Commissione VRA si rapporta al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione.

5. La Commissione VRA definisce modalità attuative delle procedure di valutazione della ricerca attivate da organismi nazionali e internazionali.

6. La Commissione VRA può attivare procedure di *peer review* delle strutture di ricerca.

ART. 5 – Criteri generali e modalità operative

1. L'attività di ricerca è valutata su base comparativa con riferimento al contesto nazionale e internazionale.

2. I criteri di valutazione definiti dalla Commissione VRA devono rimanere stabili almeno per la durata del mandato della Commissione incaricata.

3. La Commissione VRA può avvalersi di studiosi e ricercatori interni ed esterni all'Ateneo di Bologna, sia nazionali che internazionali, per gestire in maniera appropriata la varietà e la specificità delle attività di ricerca e della produzione scientifica anche mediante *peer review*.

4 La commissione VRA, anche per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, si avvale di panel di esperti composti dal membro della commissione VRA rappresentante di area/sottoarea e dai componenti in numero minimo di 2 e numero massimo di 10 stabilito in relazione alla numerosità o all'articolazione settoriale dell'area/sottoarea, designati dal presidente della Commissione VRA tra docenti e ricercatori di alto profilo scientifico e con esperienza di valutazione della ricerca. Per i membri dei panel si applicano le esclusioni di cui all'art 2 c.4.
